



# PROVINCIA DI SAVONA

## DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 218 DEL 21/10/2021

**SETTORE** GESTIONE VIABILITÀ, EDILIZIA ED AMBIENTE  
**SERVIZIO** ENERGIA E COORDINAMENTO AMBIENTALE

**OGGETTO:** DETERMINAZIONE ONERI ISTRUTTORI PER LA COMMISSIONE PROVINCIALE PER IL COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO OLI MINERALI

### Il Presidente della Provincia

Con l'assistenza del Segretario Generale

#### VISTI:

- l'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997 che recita: “Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione”;
- l'art. 172, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 che, tra gli allegati al bilancio di Previsione, prevede siano ricompresi gli atti con i quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- l'art. 53, comma 16, della L. 23/12/2000 n. 388, che recita: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, ...omissis..., è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, ...omissis....”;

#### VISTI:

- la L. 59/1997 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa” ed il successivo Dlgs. 112/1998 che hanno conferito funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali;
- la Legge 7 maggio 1965 n. 460 “Attribuzione della competenza ai prefetti in materia di depositi di oli minerali”, che all'art. 3 prevede l'istituzione di una Commissione di collaudo dei depositi di oli minerali;
- il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420 “Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali”;
- la Legge 23 agosto 2004, n. 239 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;

**CONSIDERATO** che la Legge 23 agosto 2004, n. 239 prevede, tra l'altro, che le Regioni esercitino le funzioni amministrative in materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali non

riservate allo Stato (art. 1, comma 55), precedentemente svolte a livello centrale o a livello periferico dagli uffici territoriali del Governo, secondo una ripartizione di competenze basata sulla capacità degli impianti;

**ATTESO** che La L.R. n. 18/99 che ha assegnato alle Province la competenza in materia di oli minerali;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1 comma 56 della legge 239/04, sono assoggettate a regime autorizzativo:

1. l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;
2. la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;
3. la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli oli minerali;
4. la variazione di oltre il 30% della capacità autorizzata di stoccaggio di oli minerali;

**RICHIAMATO** l'articolo 57, comma 1, del decreto legge n. 5/2012, convertito con legge n. 35 del 2012, così come modificato dal Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, ha individuato quali infrastrutture e insediamenti strategici, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239:

- a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali, comprensivi degli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di biocarburanti e di bioliquidi;
- b) i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'articolo 52 del Codice della navigazione;
- c) i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale;
- d) i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad esclusione del G.P.L., di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000, comprensivi dei depositi di stoccaggio di biocarburanti e di bioliquidi;
- e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200;
- f) gli oleodotti di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239;  
f-bis) gli impianti per l'estrazione di energia geotermica di cui al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22.

**RICHIAMATO** altresì l'articolo 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", come convertito con modificazioni con legge 4 aprile 2012, n. 35 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2012, n. 82) il quale prevede che, fatte salve le competenze in materia ambientale, per le infrastrutture e insediamenti strategici le autorizzazioni previste all'articolo 1, comma 56, della citata legge 23 agosto 2004, n. 239, siano rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con le Regioni interessate;

**VISTA** la circolare del Ministero delle attività produttive n. 165 del 7.10.2004, che ha chiarito come per il rilascio degli atti autorizzativi relativi alle quattro fattispecie previste dall'articolo 1, comma 56, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, trovano applicazione le norme dettate dal D.P.R. n. 420/94;

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 48 del 06/08/2021 ad oggetto "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER COMMISSIONE PROVINCIALE DI COLLAUDO PER IMPIANTI DI STOCCAGGIO OLI MINERALI";

**ATTESO** che il Regolamento approvato di cui sopra prevede, all'art. 8, comma 9 che *"L'emolumento relativo all'attività della Commissione spettante alla Provincia di Savona sarà determinato con Decreto del Presidente della Provincia e, se ritenuto necessario, aggiornato con medesimo Decreto"*;

**RITENUTO**, pertanto necessario procedere a determinare in euro 100,00 (cento) l'emolumento, spettante alla Provincia di Savona, che dovrà essere versato da parte del Richiedente per garantire il funzionamento della Commissione di Collaudo;

**ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

**ACQUISITO** altresì, il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

**VISTO** l'articolo 1, comma 55, della legge n. 56/2014.

### **DECRETA**

- di determinare in euro 100,00 (cento) l'emolumento, spettante alla Provincia di Savona, che dovrà essere versato da parte del Richiedente per garantire il funzionamento della Commissione di Collaudo.

### **DISPONE**

- l'invio del presente decreto al Dirigente del Settore Gestione Viabilità, Edilizia e Ambiente per gli adempimenti conseguenti;
- di aggiornare conseguentemente il sito internet della provincia di Savona alla sezione Servizi on-line-modulistica con le eventuali modificazioni approvate con la presente deliberazione;
- di dare atto che tali importi dovranno essere versati a cura dei richiedenti con le modalità stabilite dagli uffici ed introitati sui capitoli determinati in sede di stesura del bilancio;
- di pubblicare il presente atto all'Albo on line per quindici giorni consecutivi.

Il Presidente  
OLIVIERI PIERANGELO